

Parere del Consiglio Nazionale Forense n. 22 del 9 aprile 2014

Quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, rel. Cons. Salazar

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se l'esenzione dall'obbligo formativo si applichi anche al caso di sospensione volontaria dall'Albo ex art. 20 co. 2 della legge n. 247/2012.

La risposta al quesito è resa nei seguenti termini. L'art. 11 co. 2 della legge n. 247/2012 limita l'esenzione dall'obbligo formativo agli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20 co. 1, per il periodo del loro mandato. L'avvocato iscritto all'Albo che chieda la sospensione dall'esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell'art. 20 rimane invece assoggettato all'obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista nei suoi confronti alcuna esenzione.